

STATUTO

**SOC. COOP. SOCIALE
EUROCOM 2000**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE TICA 85/D

Numero REA: SR - 133524

Codice fiscale: 01587020890

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A" col. n. 65.847 di Repertorio n. 18.166 di Raccolta	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata denominata: "Soc. Coop.	
	Sociale EUROCOM 2000".	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del	
	Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente	
	i bilanci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Siracusa.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici,	
	filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio	
	nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e	
	soppressione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	
	al 31/12/2050.	
	Art. 4) La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e	
	senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	

	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b)	
	dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio e/o di terzi:	
	- attività di formazione e consulenza, vendite prodotti on-	
	line;	
	- istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, impianti e	
	magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- RISTORAZIONE, BAR, SELF-SERVICE E ATTIVITA ATTINENTI;	
	-Gestione strutture turistico alberghiere;	
	- Gestione impianti teatrali, sportivi, balneari.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre	
	potrà svolgere servizi ed attività previste dalle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie nei settori sociali e	
	sanitari.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	

	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnico amministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	
	prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale con conseguente possibilità per la stessa di	
	emettere azioni di partecipazioni cooperativa, ai sensi della	
	legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative. La Cooperativa potrà altresì integrare la	
	previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica,	
	nonchè un ristorno a favore dei soci.	
	La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento	

	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività	
	finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai	
	sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n.	
	197 e 2 gennaio 1991 n. 1 nonchè del D.Lgs. 1 settembre 1993	
	n. 385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune	
	e potrà assumere interessenze e partecipazioni,	
	occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre	
	società con oggetto analogo od affine al proprio, nonchè	
	costituire e partecipare ad A.T.I..	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero	
	illimitato di quote di valore nominale non inferiore e non	
	superiore al limite stabilito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile.	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo	
	interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle	
	attività sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli	
	organi competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	

	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	al consiglio di amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e	
	l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di	
	sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute	
	nell'atto costitutivo, nello statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'organo	
	amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto,	
	secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice	
	Civile.	

	Art. 10) Le quote dei soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il	
	tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per	
	esclusione o per causa di morte.	
	Art. 12) Nei casi previsti dalla legge la dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che legittimino il recesso.	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata all'organo	
	Amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice	
	Civile.	

	Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito	
	all'organo Amministrativo con apposita delibera.	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle	
	disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con	
	le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da	
	inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta	
	elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima	
	della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta	
	elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro	
	soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà	
	mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet	

	(Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale	
	convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo	
	delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale	
	e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché	
	il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea	
	totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati,	
	dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto,	
	qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio	
	appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta	
	conservata agli atti societari.	
	Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In caso di	
	assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona	
	scelta dall'Assemblea seduta stante.	

	Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del	
	codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 21) La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri	
	scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica per il tempo stabilito	
	al momento della nomina o a tempo indeterminato fino a revoca	
	o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea	
	dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 22) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 23) L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed	
	illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più	
	segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione	
	dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio o	

	all'amministratore unico.	
	Art. 24) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	all'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della	
	società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società	
	cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed	
	istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di	
	giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione	
	e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle	
	liti. Avranno pure la facoltà di nominare procuratori speciali	
	per singoli atti e contratti o per determinate categorie di	
	atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 25) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 26) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali di valore nominale non	
	inferiore e non superiore al limite stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	

	soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	Art. 27) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva	
	legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno	
	il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 28) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci operatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice	
	Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità	
	sociale deve essere organizzata in modo da permettere di	
	determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i	
	soggetti estranei alla compagine sociale.	
	RISTORNI	
	Art. 30) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	

	compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice	
	civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o	
	mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 31) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza	
	delle norme inderogabili di legge.	
	Art. 32) Per quanto non stabilito dal presente statuto si	
	richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	ed le leggi speciali vigenti in materia.	
	F.to PUZZO Salvatore, TEOBALDO Michele, BRUNO Marco, Sergio	
	MARCIANO notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di	
	registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	
	Augusta, lì 18 giugno 2007	